AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 – Cagliari

319

21 MAR. 2014

CONVENZIONE

Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n.° 8 di Cagliari e l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano , per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro - D.Lgs n°81/08.

L'anno 2014, del mese di Febbraio, in Cagliari; 28 FEB. 2014

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, di seguito per brevità indicata A.S.L., con sede in via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius, CF. n° 02261430926, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Emilio Simeone e l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso, con sede in Dolianova , C.F. n°02659680926 , rappresentata dalla Dott.ssa Margherita Galasso , in qualità di Segretario/Direttore Generale, su delega del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08.
Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ASL predetta si impegna, per due (2) anni e sino al 31.12.2015 , attraverso i propri dipendenti, alla fornitura complessiva dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria negli adempimenti del D.Lgs. n° 81/08.

Art. 2

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione, comporta le seguenti prestazioni:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimente il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Art. 3

Il medico competente, si impegna inoltre a garantire, ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 81/08 le seguenti prestazioni:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

f) lettera soppressa;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul

significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Art. 4

Trattandosi di rapporto fiduciario e considerata la responsabilità personale del sanitario incaricato della sorveglianza la ASL ha comunicato i nominativi dei sanitari che possono effettuare le prestazioni, tra i quali L'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ha scelto quello di fiducia, nella persona del Dott. Luciano Cannavera, al quale attribuire la qualifica di "Medico Competente".

Art. 5

Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di lavoro che sopporta gli oneri, alle tariffe di cui al DPR 17.02.92 e successive revisioni.

Art. 6

Il Medico Competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 della presente convenzione, esprima un giudizio sull'idoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore;

Art. 7

Per le altre prestazioni oggetto della presente convenzione gli importi da corrispondere, come da tariffario aziendale, sono così determinati:

- visita e gestione della cartella clinica: € 50,00 + IRAP nella misura di legge, calcolata sulla quota spettante al Medico Competente (95% dell'importo dovuto)
- sopralluoghi negli ambienti di lavoro: € 80,00
- partecipazioni a riunioni: € 80,00
- consulenza medico competente con relazione: € 80,00

- programmazione attività didattica e predisposizione relativo materiale: € 80,00
- formazione: € 80,00

Art. 8

Il Medico Competente svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione, al di fuori del proprio orario di servizio, nei giorni e nelle ore che saranno concordate con il Responsabile del Settore Affari Generali dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, fatte salve le esigenze prioritarie della ASL n. 8 ;

Art. 9

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., con particolare riferimento all'art.3 e all'art.35, commi 8/13 del D.L. 1/2012, i pagamenti relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuati con rate trimestrali posticipate, mediante accreditamento sul conto corrente Banca d'Italia n. 306203 IBAN IT,46X0100003245520300306203, intestato alla ASL n. 8 di Cagliari.
La ASL 8 comunica altresì i dati anagrafici , il Codice Fiscale e la carica della persona delegata ad operare sul conto medesimo, e dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i.,che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

La ASL n. 8 di Cagliari emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio della ASL, della rendicontazione delle prestazioni effettuate e di un prospetto, debitamente vistato dal Dirigente Responsabile dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, che indichi la data e l'orario, in cui è stata svolta l'attività in convenzione.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 11

Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato nella sede legale di ciascuna.

Art. 12

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno inquadrate ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 26.10.72 n° 633 e successive modifiche e integrazioni.
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

Letto. confermato e sottoscritto

Per la ASL di Cagliari
Il Direttore Generale
Dott. Emilio Simeone

Per l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
Dott.ssa Margherita Galasso

ASLCagliari
Il presente allegato è composto di n° _____ fogli di n° 5 pagine.
IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
Dr.ssa Marisa Udella

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 319 DEL 21 MAR. 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Morelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)